

Paradigma riproduttivo e beni comuni.

Sul diritto d'uso civico riconosciuto all'ex Asilo Filangieri di Napoli

Riproduzione e paradigma riproduttivo

Si può sabotare la produzione, si può praticare l'assenteismo sul lavoro produttivo, ma l'astensione dalla riproduzione è praticamente impossibile.

Cristina Morini¹

Nei secoli la riproduzione è stata dimenticata e descritta solo come antitesi al lavoro "produttivo". Le femministe marxiste negli anni Settanta hanno compreso l'importanza della riproduzione quale «fase nascosta della accumulazione capitalistica»² e hanno "scoperto" il suo carattere sociale e non meramente "naturale". In primo luogo la critica femminista si è concentrata sul valore che è stato negato al lavoro di riproduzione, necessario affinché le merci vengano trasformate in elementi di sussistenza concreti per l'operaio: un lavoro affettivo e di cura che va dalla preparazione dei cibi alla cura della casa e del vestiario, dei bambini e degli anziani, fino alla gestione delle risorse economiche familiari. La divisione sessuale del lavoro – che prende forma attraverso il processo di razionalizzazione capitalistica della sessualità - segna il passaggio dalla manifattura alla grande industria e vede donne e bambini mercificati nel nuovo rapporto che s'instaura con l'operaio-capo famiglia. Scrive Silvia Federici in *Caliban And Witch. Women, the Body and Primitive Accumulation*: «non è stata la macchina vapore e neppure l'orologio la prima macchina, bensì il corpo umano»³; alle donne viene assegnato la funzione prioritaria di riproduttrici della forza lavoro.

A proposito dell'importanza del lavoro di riproduzione degli individui, Alisa Del Re scrive: «La produzione di plusvalore passa attraverso l'acquisizione di forza lavoro da parte dei proprietari dei mezzi di produzione, dunque attraverso il lavoro salariato; ma il capitalista quando acquista la forza lavoro acquista il tempo e la capacità del lavoratore così come la disponibilità di un corpo e di una mente "riprodotta" da altro lavoro (e quasi

1 Cristina Morini, [Riproduzione sociale](#), articolo apparso su *UniNomade* il 3 marzo 2012 (Ultimo accesso 19/03/2019)

2 Maria Rosa Dalla Costa, [La porta dell'orto e del giardino](#), intervento al convegno-seminario del Rialto occupato a Roma 1-2 giugno 2002 (Ultimo accesso 19/03/2019)

3 Silvia Federici, op.cit. Autonomedia, Brooklyn, NY 2004, p.12 in *La cosiddetta «accumulazione originaria»*, Sandro Mezzadra, in Lessico Marxiano, AA.VV, Manifestolibri, Roma, 2008, p.36.

sempre dal lavoro di un altro). E nella determinazione del plusvalore estratto è necessario tenere conto anche del lavoro non salariato di riproduzione degli individui, altrimenti lo scambio ineguale non potrebbe avvenire (e questo accentua evidentemente l'ineguaglianza dello scambio)», dunque «è necessario pensare che produzione e riproduzione sono due ambiti irrelati che non si possono separare» e sono ambiti nei quali «il capitale organizza e gerarchizza le attività umane al fine della sua riproduzione»⁴.

Se non vi è nulla di *naturale* nel fatto che una classe di individui sia costretta, per riprodurre la propria esistenza, a vendere la propria forza lavoro, in modo analogo non vi è nulla di *naturale* nella produzione delle persone che incarnano la forza lavoro e che devono essere prodotte, cosa che all'interno del capitalismo «diventa una necessità di riproduzione del capitale stesso, perché nel capitalismo non possiamo separare una parte biologico-naturale da un'altra costruita socialmente»⁵

Se dalla nozione di lavoro è stato avulso quello di lavoro riproduttivo il nuovo paradigma vede «le attività volte a rispondere ai bisogni dei corpi [non distinte] dalle attività volte alla produzione di beni»⁶.

«La riproduzione» che continua ad essere considerata un non-lavoro e soggetta ad un non-salario, questo "impensato" (Giardini e Piccardi, 2015), su cui si sta ricostituendo la presa del capitalismo, «non è più solo la premessa, la prima pietra, il fondamento, il principio sconosciuto della accumulazione originaria, la parte occultata del salario che contribuisce alla creazione del plusvalore, essa è oggi il cuore stesso del processo di creazione di valore generato dall'operaia sociale metropolitana, potenziale motore della sovversione sociale dell'oggi, soggetto prototipico della nostra era. È la precaria, è la sexworker, è la migrante che mette al lavoro il suo corpo e la sua individualità, che rende manifesta la profondità produttiva che noi facciamo, viviamo e siamo»⁷.

Oggi, nelle società post-industriali in cui «le attività diverse dalla produzione di beni sono diventate il modello maggioritario»⁸ siamo tutti chiamati in causa poiché produciamo fuori dalle pareti domestiche noi stessi, la materia prima del capitale, e ciò che esso costantemente si accinge ad assorbire, a sottomettere, in modo vampiresco e parassitario: le condizioni collettive della produzione delle conoscenze.

4 Alisa Del Re, *Produzione/Riproduzione*, in Lessico Marxiano, AA.VV, Manifestolibri, Roma, 2008, p.142.

5 *Ibidem*, p. 111.

6 Piccardi G. - Giardini F., *Produzione e riproduzione. Genealogie e teorie*, Edizioni Pigreco, Roma, 2015, p. 85.

7 Cristina Morini, *op.cit.*

8 Giardini - Piccardi, *op. cit.* pag. 85

Particolarmente calzante per descrivere la riproduzione sociale, ci è sembrato il termine *tessitura*, utilizzato dalla Morini che con esso è riuscita così a dare l'idea di una maglia composta da tanti fili, indistrucabile, qualcosa da cui, appunto, non si esce e in cui siamo in qualche legati insieme. Ma nella forma di organizzazione economica e sociale capitalistica «si inducono le condizioni perché l'intreccio degli scambi non venga mai indirizzato ad un bene collettivo» e in questo modo «avvilisce l'essenza della cooperazione (comunanza), esigendo di sussumerla»⁹.

Paolo Virno¹⁰ ha messo in risalto come il concetto di *cooperazione* è, nell'analisi del processo produttivo,¹¹ il *concetto più vicino alla dimensione politica*: «In altri termini, così come nella sfera pubblica ciò che accade prende la forma di un processo produttivo, viceversa nel processo produttivo accade qualcosa che, senza nessuna traduzione automatica, ci parla delle dinamiche della sfera pubblica [...] ed ha come suo correlato analogo nella filosofia politica l'idea di agire di concerto, o quello seicentesco di "cura degli affari comuni"»; essa è una realtà che «esiste solo nella relazione» e la dimensione della totalità che essa produce eccede la somma delle singole forze lavoro.

Virno si spinge oltre spiegando che occorrerebbe una *teoria del plusvalore sociale* che assuma fin dall'inizio, *come sua base concreta e materiale*, la cooperazione e non il tempo di lavoro. Egli distingue inoltre la *cooperazione oggettiva*, operata dalle singole forze lavoro che vengono intrecciate sulla base di uno schema istituito dalla direzione di un'azienda, e la *cooperazione soggettiva*, tipica della situazione contemporanea in cui «una parte consistente della mansione lavorativa di tutti e di ciascuno consiste nel migliorare e raffinare la cooperazione nella quale si è inseriti [e che rimanda] alla condizione del cooperante che deve produrre cooperazione» fondando materialisticamente la teoria della moltitudine nel processo produttivo. Virno si chiede se oggi si possa parlare di una cooperazione extralavorativa, *metropolitana, vitale e umana*, che si erge a principale forza produttiva e che viene poi utilizzata nei luoghi di lavoro. Questa cooperazione produttiva, in cui si apprendono cose di cui il Capitale ha bisogno - «dove ha imparato il lavoratore flessibile ad essere tale?»¹² - può configurarsi, forse, come uno spazio pubblico, non statale, in cui non si producono oggetti bensì *attività senza opera*.

9 Cristina Morini, *op.cit.*

10 Paolo Virno, Cooperazione, in Lessico Marxiano, AA.VV, Manifestolibri, Roma, 2008

11 Riferendosi alla definizione che ne dà Karl Marx: «La *forma del lavoro di molte persone* che lavorano l'una accanto all'altra e l'una assieme all'altra secondo un piano, in *uno stesso* processo di produzione, o in processi di produzione differenti ma *connessi*, si chiama *cooperazione*», *Il Capitale. Critica dell'economia politica*, Editori Riuniti, Roma, 1994, Libro I, p. 367.

12 Paolo Virno, *op.cit.*

Assumiamo dunque le attività di riproduzione riferendoci non «alla sola rigenerazione biologica, eterosessuale, della specie, bensì tutto il ciclo di attività che mettono e rimettono al mondo, e sul mercato l'umano[...] la generazione e rigenerazione fisica dell'umano nella sua primaria dimensione relazionale, tra famiglia e società, tra condotte individuali e collettive, tra attività necessarie incompressibili e attività relazionante libere».

Se fino ad ora si è posto l'accento sulle relazioni che implicano l'interdipendenza del legame, della cooperazione, bisogna adesso spostare lo sguardo sui modi in cui è stata declinata la "tessitura", sul come sono stati «prodotti materiali improduttivi rispetto al criterio [vigente] di "produttività"»¹³, in che modo sono state sperimentate forme di vita alternative, di soggettivazione e di messa in comunione di esperienza e saperi.

Riflessioni preliminari

Cristina Morini si chiede se «I teatri occupati, intesi come spazi della riproduzione (rete di fattori culturali e sociali), ovvero come luoghi che incarnano il precipitato multiforme di una società completamente intrisa di conoscenza, possono essere uno degli esempi di creazione di socialità e di autonomia della riproduzione? In questo senso possono essere pensati e vissuti (i teatri) come esperienze costituenti di rivincita della vita rispetto alla morte dell'economia di mercato? [...] E può essere questo qualcosa di simile al coagularsi di un progetto autodeterminato e consapevole della propria potenza intorno a una comunità (come per esempio la Val di Susa)? Possiamo dire che va posta attenzione a questa nuova istanza di ri-produzione comune, intesa come una formulazione autogovernata del nostro desiderio di prenderci cura per le cose che ci piacciono e per il mondo?» Sulla scorta di esperienze estremamente interessanti che hanno avuto luogo sul territorio italiano negli ultimi anni e che riguardano la riappropriazione diretta da parte di comunità di cittadini di spazi culturali non utilizzati riaperti al pubblico - mi riferisco all'esperienza del Macao a Milano, S.a.L.E docks a Venezia, il Nuovo Cinema Palazzo e del Teatro Valle a Roma, l'Ex Asilo Filangieri a Napoli, il teatro Garibaldi Aperto a Palermo - ci sentiamo di dare una risposta affermativa.

¹³Cristina Morini, *op.cit.*

Beni comuni: che cosa sono, o meglio, come si producono?

Abbiamo ristretto il campo alla situazione italiana non per becero campanilismo ma perché ci è forse più familiare. Nella prassi politica si assiste ad una imprevedibile moltiplicazione della declinazione sui “beni comuni”: «Teatro Valle bene comune», «lavoro bene comune», «università bene comune», «acqua bene comune». Con la campagna «Acqua bene comune» e «Fuori l’acqua dal mercato» è stato vinto il Referendum contro la sua privatizzazione nel giugno del 2011; «una politica capace di dare significato all’espressione “democrazia dell’acqua”». ¹⁴ Iniziamo con l’inquadrare le molteplici chiavi interpretative proposte che leggono il fenomeno con tagli disciplinari e linguaggi diversi ¹⁵.

Una prima chiave è rintracciabile nelle encicliche di Giovanni XXIII *Mater et magistra e Pacem in terris*, sulla cui scorta il Concilio Vaticano II definisce il bene comune in funzione del quale la comunità politica esiste e «trova significato e piena giustificazione» come «l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente [...] Occorre perciò che sia reso accessibile all’uomo tutto ciò di cui ha bisogno per condurre una vita veramente umana, come il vitto, il vestito, l’abitazione, il diritto a scegliersi liberamente lo stato di vita e a fondare una famiglia, il diritto all’educazione, al lavoro, alla reputazione, al rispetto, alla necessaria informazione, alla possibilità di agire secondo il retto dettato della sua coscienza, alla salvaguardia della vita privata e alla giusta libertà anche in campo religioso» (n. 26, *Promuovere il bene comune*) ¹⁶.

Michael Hardt e Antonio Negri nel loro lavoro *Comune. Oltre il privato e il pubblico* hanno contribuito in maniera determinante a delineare il concetto di *comune* nel quale gli autori comprendono non solo «la ricchezza comune del mondo materiale - l’aria, l’acqua, i frutti della terra e tutti i doni della natura» ma «con maggiore precisione, tutto ciò che si ricava dalla produzione sociale».

Il sistema di produzione capitalistico, nella sua fase cognitiva, si appropria del *bios* inteso come creatività, intelligenza, relazioni sociali: si appropria di una produttività “comune”, sociale. Ad essere messo sotto accusa è il meccanismo proprietario,

¹⁴ Giardini F. - Piccardi G., *op.cit.*

¹⁵ Cfr. anche Mauro Barberis, *Tre narrazioni sui beni comuni*, Ragion Pratica 41, 12/2013.

¹⁶ [Concilio ecumenico Vaticano II, Costituzioni. Decreti. Dichiarazione, Gaudium et spes, 1965.](#)

costruito su una logica imperiale di dominio, che include secondo i due pensatori sia «il socialismo e il capitalismo [...] entrambi regimi della proprietà che escludono il comune».

Una terza chiave interpretativa viene proposta dalla statunitense Elinor Ostrom in *Governing the Commons* (1990) per la quale i beni comuni – *commons* - sono spazi o risorse collettive, appropriate e gestite da un gruppo circoscritto di persone che si dota di sistemi di regole conosciute e accettate dai membri della comunità. La Ostrom ha dimostrato che un uso delle risorse collettivo è spesso più efficace dell'uso da parte di un privato che, con lo scopo di massimizzare i profitti, opera uno sfruttamento intensivo della stessa non preoccupandosi della sua rinnovabilità, pensando alle generazioni future e alle sorti del pianeta nel suo complesso.

Il dibattito si è ampliato grazie anche al fatto che i movimenti sociali si sono appropriati del termine *beni comuni* producendo così un discorso di più ampio respiro che spesso incontra delle difficoltà nella categorizzazione giuridica di tali beni.

Salvatore Settis distingue l'uso dell'espressione al singolare (*bene comune*) da quello al plurale (*beni comuni*) spiegando che la prima designa «un principio immateriale che appartiene all'universo dei valori e include i diritti fondamentali: salute, lavoro, istruzione, eguaglianza, libertà» mentre la seconda si riferisce a cose che possono essere tangibili «come l'aria, l'acqua, la terra; ma anche proprietà immobiliari, delle quali la generalità dei cittadini o una specifica comunità può rivendicare la proprietà o l'uso. Teatri storici, edifici monumentali, musei possono essere *beni comuni* nel senso che essi appartengono al patrimonio dello Stato o di un ente pubblico; oppure (anche quando il proprietario sia privato) perché la marcata funzione pubblica assegna a ciascuno di essi uno statuto particolare, in cui l'interesse della collettività prevale su ogni altro aspetto. [...] L'ambito concettuale del *bene comune* come *valore* si definisce al meglio facendo ricorso ad una dizione della nostra Costituzione: *utilità sociale*»¹⁷. La critica a questo tentativo di inquadramento costituzionale dei *beni comuni* è che essi risultano tali in quanto sembrano realizzare il *bene comune*.

Luigi Ferrajoli propone un altro tentativo di inquadramento costituzionale attraverso la categoria dei *beni fondamentali* nella quale possono essere inclusi «tutti quei beni dei quali si richiede l'uguale garanzia e tutela di tutti, perché vitali, e che vanno perciò

¹⁷ S.Settis, *Azione popolare. Cittadini per il bene comune*, Einaudi, Torino 2012, pp. 61-62, in *Proprietà e società nella prospettiva dei beni comuni*, Nicola Capone in *Disaggregazioni. Forme e spazi di governance*, a cura di Antonio Tucci, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2013.

garantiti e sottratti alle logiche e alle vicende del mercato»¹⁸. Emerge dunque la difficoltà di distinguere quando ad essere fondamentali siano i beni e quanto invece lo siano i diritti (di uso, di accesso, di godimenti, ecc) a essi collegati¹⁹.

Ugo Mattei nel suo lavoro *Beni comuni. Un manifesto* propone delle pratiche di riconoscimento individuando la centralità dei «contesti in cui essi divengono rilevanti in quanto tali»²⁰ che però non appare da sola sufficiente per predisporre una chiara tassonomia quali beni possano dirsi comuni, quali pubblici e quali privati²¹.

La proposta della commissione Rodotà

In questo contesto s'inserisce la proposta della "Commissione parlamentare su beni pubblici" presieduta da Stefano Rodotà (2007) che definisce i beni «dal punto di vista delle utilità prodotte come oggetti materiali o immateriali che esprimono *fasci di utilità* funzionali alla tutela di determinati diritti della persona e interessi pubblici essenziali»²² e vengono classificati in tre categorie: beni pubblici, beni privati, beni comuni; questi ultimi sono tali quando «le utilità essenziali soddisfano i bisogni collettivi corrispondenti all'esercizio di diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona», ed essi «devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future. Titolari dei beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva», inoltre questi «non sono occupabili né usucapibili e non possono essere sfruttati a fine di profitto né direttamente né tramite concessione»²³; «Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi come definiti

18 L. Ferrajoli, «Beni fondamentali», in AA. VV. *Tempo di beni comuni*, cit., p. 141 in G.Micciarelli, *Le teorie dei beni comuni al banco di prova del diritto. La soglia di un nuovo immaginario istituzionale*, Politica e Società, I/2014, p.138.

19 *Ibidem*, pag. 139.

20 Ugo Mattei, *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Roma-Bari 2011, p. 53. in G.Micciarelli, *Le teorie dei beni comuni al banco di prova del diritto. La soglia di un nuovo immaginario istituzionale*, Politica e Società, I/2014, p.138.

21 *Ibidem*, pag. 137. Cfr. M. Barberis, *op. cit.*

22 G.Micciarelli, *Le teorie dei beni comuni al banco di prova del diritto. La soglia di un nuovo immaginario istituzionale*, Politica e Società, I/2014, p.138.

23. Riferimento ai resoconti stenografici dei lavori della commissione ordinati a cura della Segreteria scientifica del Ministero della Giustizia, *I beni pubblici, Materiali di lavoro della commissione Rodotà*, 15 febbraio 2008.

dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate. La disciplina dei beni comuni deve essere coordinata con quella degli usi civici. Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque. Salvi i casi di legittimazione per la tutela di altri diritti ed interessi, all'esercizio dell'azione di danni arrecati al bene comune e' legittimato in via esclusiva lo Stato. Allo Stato spetta pure l'azione per la riversione dei profitti. I presupposti e le modalità di esercizio delle azioni suddette saranno definite dal decreto delegato». Il paradigma dei beni comuni assume un carattere "rivoluzionario" nel momento in cui pone al centro della riflessione la persona costituzionalizzata, il rapporto tra proprietà, beni e legami sociali; la funzione a cui i beni comuni devono adempiere nell'ambito dell'organizzazione sociale è determinata «non più dal soggetto titolare astratto, ma dalla persona costituzionalizzata, cioè da un soggetto concreto radicato nella dinamica della vita materiale e spirituale, intento nel perfezionamento della sua persona sia come singolo, sia come parte delle formazioni sociali dove svolge la sua personalità».²⁴

Nonostante la proposta non sia stata approvata ha avuto una forte eco aprendo molteplici ipotesi di lavoro sulla definizione in campo giuridico di *beni comuni*. Una dicotomia all'interno dei beni comuni è stata individuata da Giuseppe Micciarelli tra *beni comuni necessari* e *beni comuni accidentali o emergenti* ²⁵:

- a. i *beni comuni necessari* ²⁶, partendo dal lavoro svolto dalla Commissione Rodotà potrebbero essere individuati tra quelli che «esprimono *fasci d'utilità* la cui conservazione è connessa all'esercizio di diritti *fondamentali di tutti i cittadini*»; ciò li porrebbe in un *certo grado di disponibilità* ²⁷ da parte della popolazione e sarebbero

24 Capone Nicola, *Proprietà e società nella prospettiva dei beni comuni*, in *Disaggregazioni. Forme e spazi di governance*, a cura di Antonio Tucci, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2013

25 G. Micciarelli, *I beni comuni e la partecipazione democratica*, in *Jura Gentium*, Vol. XI, n.1, 2014. pag. 64

26 G. Micciarelli su questo punto è chiaro: «la necessità [del bene] non è un dato naturalistico intrinseco, ma [è frutto] di una scelta politica» (Ivi, p.66) in linea con la posizione di Rodotà: «Sono dunque le caratteristiche di ciascun bene, non una sua "natura" a dover essere prese in considerazione, la loro attitudine a soddisfare bisogni collettivi e a rendere possibile l'attuazione di diritti fondamentali», in *Il terribile diritto*, Il Mulino, Bologna, 2013, p.11

innanzitutto «quei beni fondamentali come l'acqua, i fiumi, il paesaggio, l'atmosfera» ma anche «i beni archeologici e i farmaci salva-vita».²⁸

- b. la categoria di *beni comuni accidentali* dovrebbe comprendere quei beni «amministrati in una forma di governo cooperativo e mutualistica, ma non per questo finalizzata al profitto dei singoli partecipanti o soci, quanto piuttosto indirizzata al soddisfacimento dei diritti fondamentali afferenti l'intera comunità di riferimento collegata al bene stesso. Non ogni teatro, parco, museo, o altro bene strumentale alla realizzazione di diritti interpretabili come fondamentali potrebbe quindi essere considerato un bene comune, ma solo quelli che, emersi attraverso dinamiche di rivendicazione capaci di imporre il proprio riconoscimento giuridico, siano forniti anche di un *quid pluris*, cioè di uno speciale uso comune. Proprio la natura eventuale di questi beni comuni, che mette in luce il ruolo determinante dell'uso, ci consente di individuare qui margini di sperimentazione democratica ancora più ampi e imprevedibili rispetto a quelli ipotizzati per i beni comuni necessari».²⁹

Le variegate sperimentazioni prima citate s'inseriscono interamente nelle dinamiche di rivendicazioni "previste" dalla definizione di beni comuni *accidentali* anche grazie al loro spirito pubblico, estraneo ad una volontà privatistica dell'uso; praticando e formalizzando speciali regole di fruizione collettiva sui beni determinati si rifunionalizzano i beni indirizzandoli così al soddisfacimento dei diritti fondamentali. Per entrambi i tipi di beni comuni - quelli necessari con modelli di governo partecipativi e quelli accidentali con "forme sperimentali di autogoverno"-risulta decisivo il risvolto "democratico" che i beni comuni possono imprimere che è situato nella riappropriazione dei processi della decisione politica «partendo dal presupposto che un bene comune "appartiene" alla comunità, extra o sub-statuale, che *se ne serve*».³⁰

27 Resta da capire come possa la collettività rappresentarsi come soggetto di gestione. Cfr. Micciarelli 2014b.

28 G. Micciarelli, *I beni comuni e la partecipazione democratica*, in *Jura Gentium*, Vol. XI, n.1, 2014.

29 *Ivi*.

30 *Ivi*.

Da questa prospettiva è auspicabile la rigenerazione delle relazioni e delle risorse necessarie alle relazioni in un quadro di finalità che *può essere* nelle mani degli agenti delle attività riproduttive.³¹

Sulla produzione di beni comuni accidentali: il caso dell'ex Asilo Filangieri

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 43 della Costituzione Italiana

Sandro Mezzadra nel suo saggio *La «cosiddetta» accumulazione originaria* segnala il libro della Federici, *Caliban and the Wich*, come un libro che finisce «per proporre una rappresentazione a tratti “idilliaca”, e decisamente insostenibile del feudalesimo europeo!» si pone contro ogni tono nostalgico del dibattito contemporaneo³²; i *commons*, spiega, non sono qualcosa di dato che dobbiamo conservare, scrive: «Occorre prendere congedo da un'immagine dei *commons* come qualcosa di esclusivamente già dato ed esistente, e lavorare all'ipotesi che il comune sia qualcosa che deve essere *prodotto*, costruito da un soggetto collettivo capace, nel processo della sua stessa costituzione, di distruggere le basi dello sfruttamento e di reinventare le basi comuni di una produzione strutturata sulla sintesi di libertà e uguaglianza».

Ma come possono essere *prodotti*?

Alla logica di razionalizzazione capitalistica da parte nostra vi è una «risposta istintiva, spontanea legata alla sopravvivenza»³³; bisogna dunque mettere in chiaro che

31 Cfr. Giardini F. - Piccardi G., *op.cit.*

32 Cfr. M.Barberis, *op. citata*. In particolare “La narrazione neomedievista”.

33 Intervista a Silvia Federici del 7/10/2011: <http://www.uninomade.org/il-comune-della-riproduzione/>

le attività vitali dell'essere umano (che ci si presenta sempre sotto forma di una "ipotesi di lavoro") sono *tutte già politiche*.³⁴

Da una prospettiva possiamo dire che la tecnica di governo neoliberale ha scavato pretese di autogoverno nell'ambito del diritto contemporaneo e alcune teorie/strategie³⁵ dei beni comuni condividono col potere un tratto genetico per cui «la stessa logica governamentale dà spazio alla disseminata micro-politica dei governati che aggirano le classificazioni e le piegano verso l'autogoverno di situazioni determinate e locali»³⁶. Possono essere aperti a partire da questa considerazione scenari inediti, che emergono nella pratica costituente in cui i soggetti - che non sono assolutamente qualcosa di preesistente - acquistano forma.

L'*ex Asilo Filangieri* rappresenta in Italia un caso unico nel diritto amministrativo di un bene di titolarità comunale al quale, con la delibera approvata il 29 dicembre del 2015, il Comune di Napoli è stata riconosciuta la *Dichiarazione d'uso civico e collettivo urbano*³⁷ e la sperimentazione di una nuova forma di democrazia diretta che è in atto tra le mura dell'immobile dal 2012, anno in cui esso fu occupato dal collettivo *La Balena*. Già la delibera di Giunta Comunale di Napoli n. 400 del 25 maggio 2012 indicava l'*Ex Asilo Filangieri* come «un laboratorio culturale al fine di sperimentare e garantire l'ampliamento e lo svolgimento dei processi partecipativi, articolati attraverso una programmazione delle attività e del conseguente utilizzo e amministrazione diretta degli spazi da parte dei lavoratori dell'immateriale»³⁸.

La comunità in continuo divenire che "abita" la struttura dell'*Ex Asilo Filangieri* ha elaborato collettivamente, durante i tavoli di lavoro pubblico tenutisi ogni settimana dal maggio 2012, al dicembre 2015 la suddetta *Dichiarazione d'uso civico e collettivo urbano* fondata su alcuni principi ispiratori di matrice libertaria. Le disposizioni generali che regolamentano l'uso del bene hanno carattere dinamico come anche la

34 Cfr. Giardini F. - Piccardi G., *op.cit.*

35 G. Micciarelli, *Le teorie dei beni comuni al banco di prova del diritto. La soglia di un nuovo immaginario istituzionale*. Politica e Società I/2014, pp. 126, Il Mulino.

36 Laura Bazzicalupo, «Il soggetto politico, morte e trasfigurazione», *Filosofia politica*, vol. 26, (2012), 1, p.17.

37 [Dichiarazione di uso civico e collettivo urbano dell'ex Asilo Filangieri di Napoli](#)

38 Vogliamo qui ricordare la delibera del Consiglio Comunale n.24 del settembre 2011 che introduce nello Statuto del Comune la categoria giuridica di *beni comuni* all'interno delle «finalità e valori fondamentali» dello Statuto medesimo con il punto 2 dell'art. 3: «Il Comune di Napoli, anche al fine di tutelare le generazioni future, riconosce i beni! comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e ne garantisce il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali». Lo statuto è consultabile al sito www.comune.napoli.it

Dichiarazione d'uso civico e collettivo urbano che può essere modificata in base alle esigenze della collettività di riferimento.

In questo luogo vengono sperimentate pratiche di autogoverno ed esse testimoniano un nuovo spirito pubblico e una volontà non privatistica dell'uso: i suoi "abitanti" e "ospiti" rendono accessibile alla popolazione un luogo in cui vengono svolte attività quali laboratori, corsi di lingua italiana per migranti, rassegne cinematografiche, concerti, presentazione di libri e dibattiti che spaziano dalla filosofia politica al diritto, i tavoli di programmazione, che si tengono con cadenza settimanale, stabiliscono e programmano le attività da svolgere e la loro calendarizzazione viene resa pubbliche sul sito di riferimento (www.exasilofilangieri.it). Le decisioni vengono stabilite sulla base del consenso e non su base maggioritaria; naturalmente chiunque può partecipare ai tavoli tematici di lavoro.

L'*Asilo* vanta anche un'armeria - spazio che sovente viene "riarticolato" per ospitare mostre fotografiche - accessibile a tutti in cui è possibile lavorare con materiali di scarto e un'orto urbano sinergico (anche se di modeste dimensioni), nato l'anno scorso dal recupero di un cortile in stato di abbandono, e complementare all'attività di compostaggio che viene praticata con lo scopo di riutilizzare i rifiuti organici in una prospettiva ecologica. Anche l'orto è aperto, come le altre attività, a tutti e il raccolto viene diviso tra i presenti spesso organizzando dei picnic sul luogo, mentre è possibile anche per chi non si occupa dell'attività raccogliere una quantità di piante sempreverdi, come la salvia e la maggiorana, da portare a casa. I cittadini sono chiamati a collaborare, anche portando i loro rifiuti organici per il compostaggio e i bambini possono imparare come coltivare e curare un orto. Si spera che attraverso questa pratica si possano spingere anche numerosi privati ad intraprendere questo tipo di coltivazioni nelle proprie case, sui propri terrazzi (che sono numerosi a Napoli).

Per quanto riguarda le risorse finanziarie e la loro gestione economica gli articoli 19 e 20 della "Dichiarazione di uso civico e collettivo urbano" stabiliscono rispettivamente che: «L'Amministrazione, riconoscendo l'alto valore sociale, culturale nonché le esternalità economiche positive generate dall'uso civico di un bene comune, che coinvolge non solo i fruitori dello spazio, ma il quartiere e la città tutta, provvede, nei limiti delle risorse disponibili, alla assunzione degli oneri di gestione e a quanto necessario per garantire una adeguata accessibilità all'immobile; essa altresì provvede a quanto necessario per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività e la tutela

dell'immobile prevenendo danneggiamenti vandalistici»³⁹ mentre l'articolo 20 tutela la gestione economica fondandola sul principio della trasparenza.

Le sperimentazioni eterogenee relative ai beni comuni rappresentano dunque «tentativi di “pratica giuridica”, di un nuovo uso pubblico» che non si iscrive nel contesto dei beni pubblici ma «praticando e formalizzando speciali regole di fruizione collettiva su beni determinati, li rifunzionalizza, indirizzandoli così al soddisfacimento dei diritti fondamentali: questo li definirebbe in sostanza [...] *beni comuni per destinazione*»⁴⁰. Le esperienze innovative che in Italia si sono diffuse negli ultimi anni e alle quali abbiamo fatto riferimento sopra e che, ripetiamo, riguardano la riappropriazione diretta da parte di comunità di cittadini di spazi non utilizzati, s'inseriscono, ci pare, all'interno di quel solco che non solo fa cadere una distinzione netta tra lavoro materiale e immateriale, ma soprattutto consente di sperimentare pratiche di autogoverno sottraendosi così alla dimensione violenta e privatistica dell'uso e ci conduce ad una legittimazione di quel che si può considerare “umano, dotato di diritti, politico”⁴¹

39 La Dichiarazione d'uso civico e il regolamento che segue sono scaricabili in PDF al seguente link:
<http://www.exasilo.filangieri.it/wp-content/uploads/2016/01/dichiarazione-duso-civico-e-collettivo-urbano-dicembre-2015-.pdf>

40 Cfr. G.Micciarelli, *I beni comuni e la partecipazione democratica*, in Jura Gentium, Vol. XI, n°1, 2014.

41 Cfr. Giardini F. - Piccardi G., *op.cit.*

Bibliografia

Barberis Mauro, "Tre narrazioni sui beni comuni" in *Ragion Pratica* 41, 12/2013.

Bazzicalupo Laura, "Il soggetto politico, morte e trasfigurazione" in *Filosofia politica*, vol. 26, (2012).

Capone Nicola, "Proprietà e società nella prospettiva dei beni comuni" in *Disaggregazioni. Forme e spazi di governance*, a cura di Antonio Tucci, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2013.

Del Re Alisa, "Produzione/Riproduzione" in *Lessico Marxiano*, AA.VV, Manifestolibri, Roma, 2008.

Giardini Federica, Piccardi Gea, *Produzione e riproduzione. Genealogie e teorie*, Edizioni Pigreco, Roma, 2015.

Marx Karl, *Il Capitale. Critica dell'economia politica*, Editori Riuniti, Roma, 1994, Libro I, p. 367.

Mattei Ugo, *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Roma-Bari 2011

Mezzadra Sandro, *La cosiddetta «accumulazione originaria»*, in *Lessico Marxiano*, AA.VV, Manifestolibri, Roma, 2008, p.36.

Micciarelli Giuseppe,

a) "Le teorie dei beni comuni al banco di prova del diritto. La soglia di un nuovo immaginario istituzionale" in *Politica e Società* I/ 2014, pp. 126, Il Mulino.

b) Micciarelli Giuseppe, "I beni comuni e la partecipazione democratica" in *Jura Gentium*, Vol. XI, n.1, 2014.

Negri A., Hardt M., *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, Rizzoli, Milano 2010.

Virno Paolo, "Cooperazione" in *Lessico Marxiano*, AA.VV, Manifestolibri, Roma, 2008.

Sitografia essenziale

Sito web dell'ex Asilo Filangieri: www.exasilofilangieri.it